

A tutti i clienti  
in indirizzo

Circolare n. 48/2017



## [CIRCOLARE MENSILE - LAVORO]

[Dicembre 2017]

### SMART WORKING

(Ministero del Lavoro, Sito Internet)



Ad integrazione di quanto anticipato nella precedente comunicazione di Novembre, con la presente siamo a ribadire che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile forma oggetto di comunicazione ai sensi di quanto previsto dalla L. 81/2017.

A tal fine, a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) è disponibile un apposito modello che consente ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

La comunicazione:

- deve riguardare sia l'attivazione del contratto di Smart Working che ogni successiva variazione;
- deve essere preventiva rispetto l'inizio della prestazione;
- deve essere effettuata esclusivamente on-line utilizzando il modello "comunicazione accordo smart working";
- è obbligatoria a decorrere dal 15.11.2017 (nessuna indicazione è stata fornita in merito ai contratti attivi a tale data);
- se omessa o presentata in ritardo è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 500 (è possibile l'utilizzo dell'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 con il pagamento della sanzione in misura minima).

## COMPATIBILITA' DELLA NASPI CON ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LAVORATIVA O DI REDDITO (INPS, Circolare 174 del 23.11.2017)



Con la circolare in esame, l' INPS è intervenuta impartendo istruzioni operative (aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle Circolari nn. 94 e 142 del 2015) in relazione alla compatibilità e cumulabilità della NASpl con alcune attività lavorative produttrici di reddito.

Le sopraccitate circolari del 2015 sono riferite ad alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro subordinato (art.9) oppure autonomo o di impresa individuale (art.10), il soggetto percettore di NASpl conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all' 80% del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.

In particolare:

**1. compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.** Sono in generale interamente cumulabili con l'indennità NASpl e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpl titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000 ed il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di percepire anche ove questo sia pari a zero.

**2. compensi da prestazioni di lavoro occasionali.** Entro il limite di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile l'indennità NASpl è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpl non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

**3. redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse.** La compatibilità è ammessa entro il limite di reddito professionale di € 4.800.



---

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di percepire anche ove questo sia pari a zero.

**4. redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società e redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali con instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.** La compatibilità è ammessa entro il limite di reddito di € 8.000.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di percepire anche ove questo sia pari a zero.

**5. Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e di capitali (s.r.l.) iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.** La compatibilità è ammessa entro il limite di reddito di € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di percepire anche ove questo sia pari a zero

Le medesime disposizioni si applicano anche ai familiari e ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.

**6. Soci di società per Azioni e di società in accomandita per azioni e redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali non riconducibili ad attività di lavoro autonomo o subordinato.** Il beneficiario della NASpl titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero in quanto si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Analogamente, quanto sopra vale anche per i promotori e per i soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano esclusivamente agli utili spettanti.

**Incentivo all'autoimprenditorialità.** Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. E' pertanto possibile riconoscere l'incentivo in argomento per:

- attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio a condizione che lo stesso risulti illimitatamente responsabile;
- costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) o in società di capitali (S.r.L).

Resta fermo che ai beneficiari di NASpl che rivestono la posizione di socio di capitale, conferendo esclusivamente capitale, e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l'incentivo all'autoimprenditorialità.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpl deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Pertanto, le domande intese ad ottenere l'incentivo all'autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica all' Ufficio del Registro delle Imprese.

## **INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO**

### **(Ministero del Lavoro, interpellì nn. 3, 4 e 5)**

Il Ministero del Lavoro continua la sua attività di risposta a interpellì:

- in caso di affitto di ramo d' azienda, laddove sia fatta richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), non sarà possibile considerare anche la contribuzione versata in precedenza dall' azienda cedente ma si dovrà tener conto della sola contribuzione dovuta dall' azienda cessionaria;
- l' orario di lavoro del personale sanitario occupato presso strutture private continua ad essere regolamentato dalla contrattazione collettiva del settore non trovando applicazione le abrogazioni previste dall' art. 14 della L. 161/2014;



- i contratti di apprendistato professionalizzante con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità oppure beneficiari del trattamento di disoccupazione non necessitano di formazione nell' eventualità che l' apprendista sia in possesso, in virtù di precedenti esperienze lavorative o di contratti di apprendistato, di attestazione formale relativa all' acquisizione di competenze di base e trasversali in conformità ai contenuti sanciti dalle normative di riferimento.

## **NOVITA' LAVORO E PREVIDENZA**

**(Ministero del Lavoro, Decreto 10 ottobre 2017 - Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolari nn. 18 del 22.11.2017 e 19 del 28.11.2017 - Ispettorato Nazionale del Lavoro, Note n. 10174 del 20.11.2017 e 299 del 28.11.2017 – INPS, Circolare n. 177 del 28.11.2017 - INPS, Messaggio n. 4067 del 18.10.2017)**

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:

1. il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto relativo alla riduzione dei premi per l' anno 2017 nei confronti delle imprese artigiane;
2. l' Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito:
  - le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà stipulati alla data del 30 novembre 2017;
  - chiarimenti relativi all' autonomia della responsabilità solidale in tema di sanzioni amministrative;
  - indicazioni dirette a uniformare e semplificare l' autorizzazione all' installazione di impianti di allarme o antifurto dotati di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all' interno dei luoghi di lavoro;
3. l' INPS ha fornito chiarimenti in merito:
  - all' erogazione della NASpI nei confronti di beneficiari che si recano all' estero;
  - ai termini di presentazione delle domande di CIGO.

## **INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI**

**(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 160 del 05.01.2017, 807 del 13.01.2017, 982 del 17.01.2017, 3469 del 09.02.2017 e 3739 del 13.02.2017)**





Analogamente a quanto fatto nelle precedenti comunicazioni, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente:

- il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza di una serie di requisiti quali l'unicità della struttura organizzativa e produttiva; l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo; l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori;

- sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, nè il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento;
- in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore, ove ricorrano oggettive esigenze tecnico produttive, restando onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata;

- il patto di prova, tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto di lavoro che si intende instaurare, consentendo, proprio in ragione di detto interesse, il recesso ad nutum qualora l'esperimento abbia dato esito negativo. Ne deriva che, ove il rapporto di lavoro si sia già consolidato a tempo indeterminato, la verifica preliminare non ha più ragione di essere compiuta; la clausola di prova non può quindi più essere apposta, neppure se al lavoratore vengano assegnate mansioni diverse da quelle di assunzione, in quanto in tal modo se ne snaturerebbe la causa e si eluderebbe la disciplina limitativa del licenziamento applicabile al rapporto. Si è quindi sempre esclusa la possibilità di introdurre il patto di prova nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ammettendola tra le stesse parti solo nel caso di contratti di lavoro diversi e successivi, e solo a condizione che vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare elementi sopravvenuti e/o ulteriori rispetto alla valutazione già compiuta;
- sebbene l' art. 2105 c.c. richiami espressamente, oltre al divieto di concorrenza, solo il "divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa" o il "farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio", la non ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delineate dal legislatore non è sufficiente a fare escludere la violazione dell'obbligo di fedeltà, atteso che il contenuto di detto obbligo è più ampio rispetto a quello risultante dal solo testo, integrandosi detta norma con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono al lavoratore di improntare la sua condotta al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede. Ne discende che il prestatore deve astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultano in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la "mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno". Ciò comporta che l'impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica violazione del dovere di fedeltà anche nella ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, perché impedita dall'immediato intervento del datore di lavoro.

## **COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.**

L' Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.10.2017 al 14.11.2017. Il coefficiente è pari a 1,698654%.



# ***STUDIO TOZZI & C. S.a.s.***

***Revisori dei conti - Contabilità Aziendale  
Consulenza del Lavoro - Denunce dei redditi***

---

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

**Studio Tozzi & C. S.a.s.**



Circolare DICEMBRE 2017  
Pag. 8

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma) - Cod. Fisc. e P.Iva 05909441007

Tel. 069106436 - 069106276 - 0691604127 - Fax 0691623016

e-mail - [studiotozzi@tin.it](mailto:studiotozzi@tin.it) - sito: [www.studiotozzisas.it](http://www.studiotozzisas.it)